

COMUNE DI FLORIDIA

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA DELLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI FLORIDIA

Deliberato dal Consiglio Comunale

nella seduta del 23 dicembre 2021 con verbale n. 60

Art. 1 – Istituzione della consulta Comunale delle famiglie.

Il Comune di Floridia riconosce il ruolo fondamentale delle famiglie nella società, intese come soggetti istituzionali naturali, essenziali alla formazione e alla crescita civile di ogni persona: ruolo riconosciuto dagli articoli 29 – 30 – 31 della Costituzione. Intende istituire e riconoscere la Consulta Comunale delle famiglie quale organismo autonomo, con funzioni propositive e consultive che rientrano nell'ambito delle politiche familiari, in quanto rappresenta uno strumento di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali operanti nel territorio comunale in tale settore. Con la costituzione della consulta il Comune di Floridia intende munirsi di una risorsa in più che possa concorrere ad impostare una corretta e innovativa politica familiare basata sui relativi principi:

1. Considerare la famiglia intesa come società naturale espressamente riconosciuta dalla costituzione fondata sui principi della condivisione e della collaborazione.
2. Promuovere e sostenere il ruolo sociale della famiglia, come soggetto attivo di interventi e politiche sociali, favorendo l'aggregazione e il coinvolgimento familiare, attraverso il dialogo con le Istituzioni e con le associazioni operanti nel territorio, ponendo maggiore attenzione soprattutto alle famiglie deboli e in difficoltà.
3. Considerare le famiglie in continua trasformazione nelle fasi del ciclo della vita, progettando gli interventi per i singoli componenti come membri di una famiglia, integrando i servizi rivolti ai singoli soggetti della famiglia con i servizi rivolti alla stessa.
4. Promuovere il nucleo familiare attraverso interventi di carattere socio-assistenziale, soffermandosi maggiormente sui soggetti più deboli come: bambini, adolescenti, anziani, soggetti con disabilità.
5. Dedicare particolare attenzione alla promozione culturale nei confronti delle famiglie per far loro riscoprire il proprio fondamentale ruolo educativo e di soggetti sociali, e per trasformarle da semplici fruitrici passive a protagoniste attive nella vita del paese.
6. Favorire la creazione delle reti informali di solidarietà e di servizi delle famiglie all'interno del Comune e sostenere le attività delle associazioni e del volontariato.
7. Effettuare interventi per le famiglie diretti al potenziamento e al rafforzamento delle relazioni e dei legami familiari e sociali, che producono benessere nel tessuto sociale.

Art. 2 – finalità della consulta Comunale delle famiglie.

La Consulta Comunale delle Famiglie intende perseguire le seguenti finalità:

1. Promuovere e salvaguardare i valori della famiglia, intesa come soggetto e come comunità di persone promotrice della crescita, dello sviluppo, del sostegno e del benessere dei suoi membri.
2. Favorire la partecipazione attiva e responsabile della famiglia alla vita culturale, sociale e politica, specie attraverso le forme dell'associazionismo familiare.
3. Promuovere adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti favorendo ogni intervento che permetta la permanenza dei minori ed anziani nel nucleo familiare.
4. Favorire le relazioni ed il confronto tra diverse esperienze maturate nell'ambito delle politiche per la famiglia.
5. Favorire la predisposizione di iniziative comuni tra Ente e associazioni.
6. Sviluppare l'osservazione delle dinamiche sociali, attraverso il confronto delle informazioni.

Art. 3 – compiti della consulta Comunale delle famiglie.

La Consulta Comunale delle Famiglie contribuisce all'operato dell'Amministrazione Comunale e all'elaborazione delle politiche che interessano direttamente le famiglie o i loro componenti. In particolare, essa ha il compito di:

1. Effettuare studi e ricerche sulla situazione delle famiglie e sulle politiche familiari più opportune.
2. Realizzare iniziative atte a promuovere, presso le famiglie e i giovani, la valorizzazione della famiglia come istituzione sociale fondamentale e a rendere la società e le altre istituzioni più attente ai problemi che riguardano la stessa.
3. Svolgere un ruolo di rappresentanza sociale dei bisogni delle famiglie.
4. Contribuire, attraverso la propria attività propositiva, a promuovere interventi in ambiti culturali, economici e sociali, nel quadro di politiche per le famiglie che superino ogni forma di esclusione e di emarginazione.
5. Promuovere l'informazione e sensibilizzare la partecipazione di tutti i cittadini alla elaborazione e allo sviluppo delle politiche per le famiglie.

Art. 4 – criteri di costituzione della consulta Comunale delle famiglie.

1. Fanno parte della Consulta Comunale delle famiglie, a seguito di specifica richiesta di partecipazione, i movimenti e le organizzazioni di ispirazione sociale, religiose, del volontariato, o territoriali come le parrocchie, ovvero i singoli con comprovata esperienza almeno biennale nell'ambito sociale che ne condividono ispirazioni, finalità e obiettivi.
2. La richiesta di adesione alla Consulta Comunale delle Famiglie viene avanzata all'Assemblea della Consulta stessa, corredata di copia dello Statuto Sociale dell'associazione o gruppo richiedente e di delibera di nomina del rappresentante in seno all'Organismo e del suo eventuale sostituto, o di dichiarazione di accettazione delle finalità e dei principi di cui agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento e motivazioni se trattasi di gruppi informali o singoli cittadini.
3. Al fine di attivare la Consulta, il Comune, pubblica un avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione all'Assemblea costitutiva della Consulta. Nei successivi 30 giorni, il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Sociali convocherà la prima seduta dell'Assemblea della Consulta dalla scadenza del termine stabilito nell'avviso.
4. Alla prima adunanza, l'Assemblea procede prioritariamente alla nomina dei componenti designati, quindi all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. La convocazione è predisposta dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Sociali che presiede, senza diritto di voto, la seduta sino all'elezione del Presidente.
5. L'Assemblea, sulle richieste di adesione, delibererà a maggioranza relativa dei suoi componenti.

Art. 5 – organi della consulta.

Gli organi della Consulta sono:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Assemblea Generale.

Le cariche elettive di Presidente, Vicepresidente e componenti hanno durata triennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi.

Art. 6 – Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e svolge le seguenti funzioni;

1. convoca l'Assemblea;
2. presiede l'Assemblea Generale;
3. rappresenta la Consulta all'esterno;
4. assume i provvedimenti di urgenza, che dovranno essere ratificati dall'Assemblea;
5. mantiene ed intensifica i rapporti con le istituzioni e forze locali;
6. relaziona all'Amministrazione Comunale ogni qual volta questa lo richieda o la Consulta stessa ne ravvisi l'opportunità;
7. il Vicepresidente sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Prima del termine del suo mandato, il Presidente presenta all'Assessore alle Politiche Sociali e al Presidente del Consiglio Comunale:

una relazione sull'attività svolta, indicando disfunzioni riscontrate e suggerendo rimedi per la loro eliminazione;

lo stato dei progetti avviati e di quelli in fase di attuazione, formulando anche proposte alla Pubblica Amministrazione per la tutela della famiglia.

Art. 7 – assemblea generale.

L'Assemblea Generale è costituita da un solo rappresentante (legale rappresentante o suo delegato) di ogni organizzazione e da singoli individui. Essa direttamente provvede a: deliberare sulle domande di adesione; eleggere il Presidente; riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi, su convocazione del Presidente;

L'Assemblea Generale deve essere convocata qualora lo richieda almeno un terzo degli aderenti.

Art. 8 – componenti della consulta.

Possono fare parte della Consulta, con diritto di voto, le associazioni, le organizzazioni, i singoli cittadini che abbiano sede o residenza nel Comune di Floridia o siano comunque operanti nel Comune, con comprovate esperienze almeno biennali nell'ambito sociale.

Art. 9 – convocazione dell'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea della Consulta delle famiglie – al di fuori della normale cadenza di tre mesi – e la predisposizione dell'o.d.g., vengono effettuate dal Presidente, su:

- decisione assunta dall'Assemblea nell'ultima riunione valida.
- richiesta di almeno 1/5 dei componenti.
La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto, o anche per posta elettronica da inviare ai componenti, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. Degli avvisi di convocazione e delle eventuali richieste da parte dei membri deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco e all'Assessore dei Servizi Sociali.

Art. 10 – disciplina dell'assemblea.

La riunione è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente. All'inizio della riunione il Presidente nomina un segretario tra i componenti della Assemblea che si occuperà della stesura del verbale della seduta. La riunione è valida con la presenza di almeno metà più uno dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole che rappresenti la maggioranza dei partecipanti alla Consulta stessa

Art. 11 – espressione di pareri

Possono essere sottoposte ad un parere della Consulta, durante la fase istruttoria, le proposte di provvedimento di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta, con i quali siano approvati programmi e progetti che interessino le famiglie. Al fine di facilitare e qualificare la valutazione dei provvedimenti da parte della Consulta, il Comune fornirà alla Consulta tutte le informazioni del caso, ad esclusione di quelle soggette per legge a vincoli di riservatezza, accompagnate dalla documentazione necessaria.

Art. 12 – disposizioni finali

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea e dovranno essere approvate dall'Assemblea stessa con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Tali modifiche, una volta approvate dall'Assemblea, verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.